

COMUNE DI NICOSIA
PROV. DI ENNA

R E G O L A M E N T O

PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVE e DELL'INDENNITA'
DI MISSIONE O TRASFERTA DOVUTA AGLI AMMINISTRATORI. -

Approvato con delib. cc. 137 del 17.03.1987

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del trattamento del rimborso delle spese effettive sostenute dagli Amministratori e dell'indennità di missione e trasferta dovuta agli stessi.

ART. 2

Al Sindaco, agli Amministratori ed ai Consiglieri Comunali è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in luogo dell'indennità di missione su richiesta dell'interessato per le trasferte protraentisi oltre 8 ore, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui avvengono e quando ciò comporti la consumazione di almeno un pasto e/o il pernottamento in albergo.

Le spese di cui trattasi devono essere documentate con le relative idonee pezze giustificative.

Il rimborso è dovuto:

- a) - quando la missione avviene per ragioni del loro mandato e per interessi pubblici in funzione dei quali gli Amministratori devono attivarsi;
 - b) - per partecipare a congressi, convegni, conferenze e a tutte quelle altre attività nazionali e regionali alle quali si riconosce la possibilità di approfonda-
-

dire lo studio dei problemi e soluzioni relativi al la materia di propria competenza, attraverso la di-retta acquisizione della esperienza altrui.

ART. 3

Il criterio generale che determina la verifica della rispondenza delle spese stesse in concreto è dato dagli interessi e dalle finalità che l'Ente intende perseguire e che rientrino nei propri fini istituzionali.

ART. 4

Le spese sostenute devono essere pertinenti ai fini del l'Ente e utili per l'esercizio dei compiti degli Ammi-nistratori e devono riferirsi esclusivamente alle persone degli Amministratori.

ART. 5

Se la trasferta dell'Amministratore è in stretta e di-retta connessione con gli interessi pubblici ben determi-nati dell'Ente, non è richiesta autorizzazione alcuna, mentre se la connessione è solo indiretta, il trattamen-to di missione ed il rimborso spese è legittimo solo se è stato adottato provvedimento preventivo di autorizza-zione da parte della Giunta Municipale.

ART. 6

Le spese di viaggio effettivamente sostenute in base a quanto dispone l'art.12 della L. 18/12/1973 n.836 (richiamata dal 1° comma dell'art.13 L.816/1985) sono così determinate:

- a) - viaggio in ferrovia: 1^a classe, carrozza letto, supplemento per treni rapidi, speciali e di lusso;
- b) - viaggio in autobus: tariffa normale;
- c) - viaggio in mezzi marittimi: 1^a classe;
- d) - viaggio su mezzi aerei: 1^a classe;
- e) - viaggio con automezzo dell'Ente condotto dal personale dipendente;
- f) - viaggio con automezzo proprio.

Spetta l'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto di viaggio per i mezzi di cui sub a), b) e c), e del 5% per quelli di cui sub d), nonché, l'indennità di £.2 per ogni Km. percorso per i viaggi di cui sub e). Il rimborso si effettua su esibizione dei relativi biglietti.

Per i casi di cui sub f) all'interessato viene corrisposto, in base a dichiarazione dello stesso, rilasciata e sottoscritta, contenente il motivo della missione, il giorno, l'ora di inizio e di conclusione, i Km. percorsi in andata e ritorno, l'indennità chilometrica prevista dall'art.8 della L. 26/7/1978 n.417 e dell'art.5 del DPR

16/1/1978 n.513, che è stabilita in misura pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni Km. per corso, nonché il rimborso dei pedaggi autostradali su esibizione delle relative ricevute.

L'uso dell'automezzo proprio è consentito nei casi in cui non esistano (o non funzionano) i mezzi pubblici, quando gli orari degli stessi non consentano l'effettuazione della missione nei tempi programmati, ovvero quando detto mezzo di viaggio risulti più conveniente, il concetto di conveniente non va riguardato soltanto come un mero e semplice raffronto fra la spesa per i servizi di linea e quella del mezzo proprio, ma va valutato in senso globale, in relazione ad una convenienza funzionale della disposta missione, e cioè alla celerità ed alla quantità del servizio che si rende possibile espletare avvalendosi del proprio mezzo di trasporto alla possibilità di ottenere maggiori risultati.

ART. 7

L'indennità di trasferta non è dovuta:

= nelle ore diurne, quando siano inferiori alle 4 ore sommandosi agli effetti del computo, i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata, conseguentemente, e per converso, gli Amministratori hanno diritto all'indennità de qua per qualsiasi periodo di tempo oltre la

mezz'ora per trasferta in ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00);

- = per la località di abituale dimora, anche se distante più di 10 Km. dalla ordinaria sede di servizio;
- = per la località distate meno di 10 Km. dalla residenza comunale, anche nei casi precisati, però, è sempre dovuto il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 8

L'indennità di missione o il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei casi sopra disciplinati vengono liquidati con deliberazione esecutiva della Giunta Municipale.

La deliberazione è adottata su richiesta dell'interessato il quale deve produrre, se gli viene liquidata l'indennità di missione, le sole pezze giustificative per il rimborso delle spese di viaggio ovvero tutta la documentazione relativa alle singole spese effettivamente sostenute in caso di rimborso delle stesse in luogo dell'indennità di missione.

ART. 9

La deliberazione di liquidazione della G.M. è adottata sulla base di autorizzazione preventiva solo se, riguardan

do il Sindaco (o gli Amministratori cui compete ex lege la rappresentanza dell'Ente) la trasferta sia stata effettuata per scopi che non rientrino nell'ambito del mandato.

Se la trasferta riguarda altri Amministratori si applicano i principi di cui appresso:

- se si tratta di Assessori e la missione si è resa necessaria per il normale disbrigo delle incombenze rientranti nella delega di funzioni, dal Sindaco già a suo tempo disposta in via generale e permanente a favore dell'Assessore al ramo, la delega non è atto preventivo necessario, ma è da considerarsi presupposto già acquisito;
- in ogni altro caso, la delega preventivamente rilasciata (specificata e formale) dal rappresentante istituzionale dell'Ente, così come risulta dal dettato della norma (1° comma - art.13 - L.816/85), è indispensabile:
 - a) - delega formale: occorre l'atto scritto, non è sufficiente l'incarico verbale;
 - b) - delega specifica: la delega deve riguardare quel singolo incarico.

Se lo scopo della missione rientra nell'ambito di un interesse pubblico direttamente ed immediatamente connesso col "mandato", la delega è sufficiente, ma se l'incarico è

collegato con uno degli interessi pubblici che l'Ente per segue solo in modo mediato ed indiretto, allora occorre un'autorizzazione espressa disposta con apposito provvedimento dell'Organo deliberante esecutivo (G.M.).

ART. 10

Ai sensi del 4° comma dell'art.13 della L.816/85 ai Consiglieri ed ai cittadini che risiedono fuori del capoluogo del Comune e che in esso, capoluogo, devono recarsi per svolgere le funzioni derivanti dalla carica elettiva che è stata chiamata a ricoprire, spetta il rimborso delle spese di viaggio.

Requisito essenziale per il rimborso di cui sopra è che il cittadino abbia la residenza fuori dal capoluogo del Comune, ove ha sede l'Ente e che deve raggiungere per svolgere la funzione pubblica che gli è stata attribuita; sia che essa funzione gli derivi da un mandato diretto (funzione propria) sia che discenda da atto di delega.

ART. 11

La funzione pubblica da svolgere deve consistere:

- = nella partecipazione alle sedute degli organi collegiali di cui il cittadino è componente;
- = nella necessità della presenza personale reale negli Uffici per l'espletamento della funzione stessa, sia essa propria o delegata.

ART. 12

Le spese ammesse a rimborso sono:

- a) - quelle relative al viaggio entro i limiti del territorio provinciale. Se la residenza fosse in luogo extra provincia, le spese rimborsabili sono soltanto quelle relative al percorso dai confini della provincia alla sede comunale;
- b) - il viaggio dovrà effettuarsi non solo con mezzi pubblici, ma anche con autovettura propria, sempre che, in quest'ultimo caso esista un provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto sopra.

ART. 13

Per la liquidazione della spesa effettiva è necessaria la deliberazione di liquidazione e occorre che venga presentata dall'interessato la documentazione della spesa stessa costituente in pezzi giustificative (biglietti) o dichiarazione dei Km. percorsi.

ART. 14

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi vigenti che regolano la materia.

PR/

DISTINTA

della disponibilità del fondo stanziato
all'art.

BILANCIO 19.....

Somme prev. nel bilancio L.....

Somma aggiunta per storni da altri articoli L.....

TOTALE L.....

Somma stornata per altri articoli del bilancio L.....

Resta L.....

Somme pag. ed imp. sino oggi sul detto articolo L.....

Rimaneza disponibile L.....

Da dove dovrà prelevarsi la presente spesa L.....

Il Direttore di Ragioneria

N. 236

OGGETTO

Delibera C.C. Nr. 137 del 17/3/1987 - Regolamento per il rimborso delle spese effettive e dell'indennità di missione o trasferta dovuta agli amministratori - Approvazione. Adeguamento decisione C.P.C.

N. Reg. Rag.



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Deliberazione del Consiglio Comunale

che si invia alla C.P.C. di Enna a norma dell'art. 79 del D.L.P. 29-10-1955 n. 6 il 10 AGO. 1987 con nota n. 12201

L'anno millenovecentottanta sette addi trenta del mese di giugno alle ore 19,45 in Nicosia e nella consueta sala delle udienze consiliari. p. r.

Convocato a norma degli articoli 47 e 48 del D.L.P. 29-10-1955 n. 6 a mezzo di avvisi scritti-notificati dal messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria relativa al 2° trim. di convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.

CONSIGLIERE	p	a	CONSIGLIERE	p	a
1) CASALE Dr. Antonio	si		17) MONZU' ROSSELLO Dr. Armando	si	
2) LA BLUNDA Rosario	si		18) FISCELLA Prof. Giuseppe	si	
3) COMPOSTO Geom. Giovanni		si	19) DI FRANCO Rag. Michele		si
4) GRANATA Lorenzo		si	20) CALANDRA SEBASTIANELLA Pasquale	si	
5) INGARAO Geom. Santa Rita		si	21) CATRINI Luigi	si	
6) BRUNO Dr. Ascenzio		si	22) TORRE Sergio Luciano	si	
7) BRUNO Dr. Giorgio	si		23) DE LUCA Dr. Francesco		si
8) GAITA Geom. Francesco		si	24) CASTROGIOVANNI Geom. Giuseppe		si
9) AGOZZINO Geom. Michele	si		25) MANCUSO PRIZZITANO Giacomo		si
10) BATTIATO Dr. Valerio	si		26) CAMMARATA CAMMARATA Prof. Giuseppe		si
11) MAIUZZO Prof. Michele		si	27) LA VIA Avv. Pier Giacomo		si
12) PROETTO Geom. Antonino	si		28) LA PORTA Costantino	si	
13) CIRINO Rag. Antonina	si		29) CAMPIONE Dr. Luigi	si	
14) GRECO Angelo	si		30) RIZZO P. A. Mario	si	
15) MURE' Dr. Alberto		si	31) CONTI Amedeo		si
16) PICONE Canc. Francesco	si		32) RIGGIO Geom. Francesco		si

con l'assistenza del Segretario Generale Sig. CASALE Dr. Antonio
assume la Presidenza il Sig. REITANO Dr. Paolo
il quale, riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 24 dell'ordine del giorno.

PREMESSO:

CHE con delib. C.C. Nr. 137 del 17/3/1987 veniva approvato il regolamento per il rimborso delle spese effettive e dell'indennità di missione o trasferta dovuta agli Amministratori;

CHE non nota n. 3982 del 16/5/1987 la C.P.C. di Enna restituendo la delibera di che trattasi, per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 81/bis dell'Ord. EL, evidenziava tuttavia alcuni rilievi circa il regolamento adottato e presentato in ordine all'art. 4 e al II° e ultimo comma dell'art. 6;

RITENUTO opportuno aderire all'invito dell'Organo tutorio di adeguare l'atto con altra delibera in sede di Autotutela;

VISTO il verbale della 1° Commissione Consiliare in data 27/5/1987, la quale esprime parere favorevole per l'adeguamento del citato regolamento ai rilievi sollevati dalla C.P.C. di Enna;

RITENUTO pertanto di dover integrare e modificare gli artt. 4 e 6 nella maniera che segue:

Art. 4
Vecchio Testo

Le spese sostenute devono essere pertinenti ai fini dell'Ente e utili per l'esercizio dei compiti degli Amministratori e devono riferirsi esclusivamente alle persone degli amministratori.

Art. 6
Vecchio Testo

II° Comma

Spetta l'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto di viaggio per i mezzi di cui sub a), b) e c), e del 5% per quelli di cui sub d); nonchè, l'indennità di £. 2 per ogni Km. percorso per i viaggi di cui sub e). Il rimborso si effettua su esibizione dei relativi biglietti.

Art. 4
Testo emendato

Le spese sostenute devono essere soprattutto pertinenti con lo scopo della missione e rispondenti ai fini dell'Ente e utili per lo esercizio dei compiti degli Amministratori e devono riferirsi esclusivamente alle persone degli Amministratori.

Art. 6
Testo emendato

Spetta l'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto di viaggio per i mezzi di cui sub a), b) e c), e del 5% per quelli di cui sub d), nonchè, l'indennità di £.2 per ogni Km. percorso per i viaggi di cui sub e). Il rimborso si effettua su esibizione dei relativi biglietti.

Le indennità supplementari spettano solo nei casi in cui gli Amministratori usufruiscono del trattamento di missione e che tali indennità non si applicano sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio.

ART. 6

Ultimo Comma

L'uso dell'automezzo proprio deve essere autorizzato dal Capo dell'Amministrazione, ^{ed} è consentito nei casi in cui non esistano (o non funzionano) i mezzi pubblici, quando gli orari degli stessi non consentano l'effettuazione della missione nei tempi programmati; ovvero quando detto mezzo di viaggio risulti più conveniente; il concetto di conveniente non va riguardato soltanto come un mero e semplice raffronto fra la spesa per i servizi di linea e quella del mezzo proprio, ma va valutato in senso globale, in relazione ad una convenienza funzionale della disposta missione, e cioè alla celerità ed alla quantità del servizio che si rende possibile espletare avvalendosi del proprio mezzo di trasporto alla possibilità di ottenere maggiori risultati.

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

Con voti unanimi risultanti dalla eseguita votazione per alzata e seduta;

D E L I B E R A

- di approvare le integrazioni e ~~le~~ modifiche apportate agli art. 4 e 6 del regolamento per il rimborso delle spese effettive e dell'indennità di missione o trasferta dovuta agli Amministratori, così come formulati in premessa e che nel presente dispositivo vengono richiamate per farne parte integrante e sostanziale.